

NORMATIVA FISCALE E DOGANALE

1) ADEMPIMENTI DEL DEPOSITARIO FISCALE.....	2
1.1) ACCISE ED ADDIZIONALE REGIONALE	2
1.2) ADDIZIONALE REGIONALE SUL GAS METANO	2
1.3) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	2
1.4) IMPOSTE INDIRETTE – IVA.....	3
2) CONCETTI GENERALI.....	3

1) ADEMPIMENTI DEL DEPOSITARIO FISCALE

Le denunce, le dichiarazioni e/o gli adempimenti di tipo fiscale o amministrativo, così come previsti da disposizioni ufficiali presenti e future delle competenti autorità, avverranno a cura e carico dell'Utente, ad eccezione di quelle per le quali la legge preveda diversamente.

In particolare, il quadro normativo relativo alle responsabilità ed agli obblighi di GNL Italia, in qualità di depositario fiscale, include gli adempimenti qui di seguito indicati.

La consegna del gas a GNL Italia da parte dell'Utente non comporta il trasferimento del diritto di proprietà di tale gas in capo all'impresa stessa, la quale custodisce il gas ai soli fini della prestazione del servizio.

1.1) Accise ed addizionale regionale

L'accisa è l'imposta che riguarda il prodotto "gas": in particolare, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n° 504/95, il prodotto è gravato dall'imposta al momento della sua immissione al consumo, ad una aliquota diversa secondo l'utilizzo cui lo stesso è destinato (consumo civile, industriale, altri usi). I soggetti che di norma sono tenuti a versare l'imposta in oggetto sono coloro che vendono direttamente il prodotto ai consumatori o i soggetti consumatori che si avvalgono di infrastrutture dedicate per il vettoriamento di prodotto proprio.

GNL Italia è soggetto passivo d'imposta solo per i propri consumi interni, ovvero per il gas necessario alle attività collegate al funzionamento del Terminale in relazione alla prestazione del servizio di rigassificazione reso agli Utenti.

1.2) Addizionale regionale sul gas metano

GNL Italia, in relazione ai consumi di gas per uso proprio, non è tenuta al pagamento dell'imposta suddetta - introdotta dalla Legge 19 marzo 1993, n° 68, che ha attribuito alle Regioni la possibilità di applicare una propria imposizione in materia - in ragione dell'allacciamento diretto alla rete di distribuzione locale, operativo dal mese di ottobre 2005.

1.3) Documentazione amministrativa

Le disposizioni di legge prevedono che l'impresa di rigassificazione effettui determinati adempimenti amministrativi. A tal fine GNL Italia produce, conserva e mette a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria, per i controlli del caso, la documentazione (verbali di misura, registro di carico e scarico).

GNL Italia mette a disposizione della Dogana competente (La Spezia) i verbali di misura, nei tempi e nei modi stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della verifica circa la corrispondenza degli stessi con le dichiarazioni doganali presentate dai singoli Utenti.

1.4) Imposte indirette - IVA

GNL Italia applica all'importo dei corrispettivi fatturati per il servizio di rigassificazione e per gli eventuali servizi accessori ed opzionali, l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), secondo la normativa nazionale ed internazionale vigente.

2) CONCETTI GENERALI

Tutte le pratiche ed operazioni connesse all'importazione del GNL dell'Utente saranno a cura ed onere dell'Utente stesso.

Ogni imposta, tassa o diritto applicati in Italia sul GNL consegnato dall'Utente e/o sul GNL rigassificato dall'Operatore per conto dell'Utente, nonché sulla consegna e riconsegna dello stesso, sarà a carico dell'Utente, che terrà indenne l'Operatore del Terminale da ogni responsabilità al riguardo.

L'Operatore del Terminale avrà inoltre diritto a rivalersi sull'Utente per ogni e qualsiasi onere di natura fiscale e/o amministrativa sostenuto in conseguenza di dichiarazioni fiscali non corrette, incomplete, omesse o ritardate effettuate, o che avrebbero dovuto essere effettuate, dall'Utente.

Qualora il ritardo nello svolgimento delle operazioni doganali comportasse un conseguente ritardo nell'effettuazione della successiva scarica programmata, l'Utente interessato si farà integralmente carico dei relativi oneri stabiliti dal presente documento.

Ciascuna delle Parti non si assumerà alcuna responsabilità né solidarietà in relazione alle obbligazioni fiscali dell'altra.